

ALLEGATO C

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE PARABOLICHE.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuti

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione su tutto il territorio comunale delle antenne paraboliche, come previste dall'art. 3 comma 13 della L. 249 del 31.07.1997 avente per oggetto "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".
2. Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalle leggi vigenti a tutela della sicurezza degli impianti.
3. Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni di valore artistico e i procedimenti edilizi.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento trova applicazione nell'intero territorio comunale.

TITOLO II INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARATI DI RICEZIONE

Art. 3 - Principi generali per l'installazione delle antenne

1. L'installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive e/o telematiche satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico delle città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.

Art. 4 - Impianti centralizzati

1. Per tutti gli immobili, composti da più unità abitative, siano essi di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione generale, che installano antenne per la ricezione dei programmi tv e/o informazioni telematiche, è richiesta prescrittivamente la centralizzazione di tutti gli apparati per la ricezione satellitare se previsti, oppure la predisposizione edilizia alla centralizzazione dei suddetti impianti.
2. Per predisposizione edilizia alla centralizzazione degli impianti di ricezione si intendono le predisposizioni impiantistiche che consentano di inserire, anche in un secondo tempo, l'impianto centralizzato senza ulteriori rilevanti interventi murari ed edilizi.
3. Tale centralizzazione deve essere progettata e realizzata in modo da contenere il più possibile le dimensioni delle parti visibili, compatibilmente con le esigenze di ricezione; il numero massimo di antenne installabili è pari alle posizioni orbitali ricevibili, preferendo la collocazione di antenne che servano contemporaneamente più posizioni orbitali.

Tutti gli interventi su edifici (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) interessanti i collegamenti verticali degli edifici stessi (scale, ascensori, etc.) devono essere realizzati in modo tale da prevedere la centralizzazione degli impianti di ricezione delle trasmissioni satellitari.

Art. 5 - Impianti singoli

1. Impianti singoli sono ammissibili solo nel caso di edifici unifamiliari con le stesse prescrizioni e caratteristiche previste dal presente Regolamento per gli impianti centralizzati, con la sola specifica della inferiore dimensione di cui all'art.7.

Art. 6 - Collocazione antenne

1. Gli apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari devono essere in via generale collocati sulla copertura degli edifici e preferibilmente sulla falda interna rispetto agli spazi pubblici.
2. Qualora l'installazione sulla copertura fosse tecnicamente impraticabile l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e comunque a quota inferiore rispetto al colmo del tetto; di tali circostanze occorre produrre altresì una dimostrazione grafica.
3. Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi con il Servizio Edilizia Privata le soluzioni più adeguate per l'installazione.
4. Le antenne devono essere comunque collocate possibilmente sul versante opposto la pubblica via o in giardini e cortili non visibili dalla strada pubblica.
5. Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche:
all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie;
sulla proiezione frontale di abbaini e velux e nel raggio circostante ad essi pari all'altezza dell'antenna.
6. Non è consentito il passaggio di cavi non adeguatamente mimetizzati sulle facciate degli edifici, anche se non visibili da strade o spazi pubblici.

Art. 7 – Dimensioni, colore, logo e strutture di sostegno delle antenne paraboliche

1. Le antenne paraboliche devono essere dimensionate in modo da avere le forme più ridotte, colorazione possibilmente capace di mimetizzarsi con il manto di copertura, avere ciascuna un solo logotipo di dimensioni non superiori a cm.15x30 e comunque tale da non superare 1/10 della superficie della parabola.
2. Le strutture di sostegno delle parabole devono essere adeguatamente dimensionate, fissate in modo sicuro e realizzate con materiali e colori di tipo opaco.
3. Le antenne paraboliche – in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale – devono avere di norma le seguenti dimensioni massime: 120 cm. di diametro per impianto collettivo e 100 cm. di diametro nel caso di edifici unifamiliari,
Esigenze particolari che dovessero richiedere maggiori dimensioni dell'antenna parabolica potranno essere valutate con il Servizio Edilizia Privata.

Art. 8 – Norme aggiuntive per edifici ricadenti nelle aree vincolate di cui al D.lgs 42/04 e nell'area del centro urbano.

1. Nelle aree vincolate e nelle zone del centro urbano le antenne paraboliche non potranno in alcun caso superare le caratteristiche previste dall'art.7; la colorazione dovrà armonizzarsi con quella del manto di copertura.

Art. 9 – Tipologia di intervento

L'installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive e/o telematiche satellitari, di cui al presente regolamento, è da ritenersi intervento privo di rilevanza edilizia, ai sensi dell'art. 137 comma 1 lett. c) della L.R.T. 65/14.

Art. 10 - Antenne non conformi al presente regolamento - Sanzioni

Le responsabilità dell'applicazione del presente Regolamento sono a carico dei singoli proprietari degli apparati di ricezione, degli amministratori di immobili, se trattasi di antenne condominiali, e degli installatori. L'installazione di antenne paraboliche successiva alla data di approvazione del presente regolamento, che risultino non conformi ad esso, saranno soggette alle sanzioni previste dall'art. 143 del presente Regolamento.

TITOLO III

APPARATI DI RICEZIONE GIÀ ESISTENTI

DISCIPLINA TRANSITORIA

Art.11- Interventi sugli apparati esistenti.

1. Tutti gli interventi tesi alla manutenzione straordinaria di elementi edilizi (coperture, facciate, balconi etc.) su cui insistono antenne paraboliche, installate in data precedente all'efficacia del presente Regolamento, devono comportare obbligatoriamente l'adeguamento di tale impianto al presente regolamento.

Tutti gli Interventi tesi alla sostituzione delle antenne paraboliche potranno avvenire solo in conformità del presente Regolamento.

TITOLO IV

EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art.12– Norma finale.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal giorno in cui ne diviene esecutiva la delibera di approvazione